

**L.R. 29 novembre 2019, n. 26:** *"Disposizioni concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3)"* – Oggetto assembleare n. 9060/2019

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 20 novembre 2019**

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

### *Analisi degli articoli*

#### Art. 1

L'art. 1 non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la sua attuazione nell'ambito della legge regionale n. 18 del 2016. Il comma aggiuntivo introdotto nell'art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016 demanda alla Regione funzioni prima previste nell'art. 21 in capo al "Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati", precisandone e dettagliandone i contenuti. Non si tratta, pertanto, di nuove funzioni, bensì di funzioni già previste dalla legge regionale da implementare nell'ambito delle risorse già stanziare nel bilancio regionale in capo alla citata legge regionale n. 18 del 2016.

#### Art. 2

L'art. 2 prevede l'istituzione di un'"unità di esperti" chiamati a collaborare con ANBSC, l'autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali. L'unità si compone di 5 membri ai quali è attribuito un gettone di presenza stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, d'intesa con la Giunta. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'unità di esperti si fa fronte con le risorse del bilancio autonomo dell'Assemblea che già prevede le necessarie risorse nell'ambito della missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - programma 1 - Organi istituzionali – Spese correnti.

#### Art. 3

L'art. 3 non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la sua attuazione nell'ambito della legge regionale n. 18 del 2016. Il presente articolo si occupa di demandare alla Regione la competenza ad attivare percorsi di formazione, prima previste nell'art. 21 in capo al "Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati". Non si tratta, pertanto, di nuove funzioni, bensì di disposizioni procedurali inerenti l'esercizio di funzioni già previste dalla legge regionale.

#### Art. 4

L'art. 4 non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la sua attuazione nell'ambito della legge regionale n. 18 del 2016. Il presente articolo si occupa di meglio precisare e dettagliare le funzioni prima previste dal medesimo art. 21 in capo al "Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati", che assume la nuova denominazione di "Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati".

#### Art. 5

Disposizione procedimentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che formalizza la collaborazione tra il nucleo tecnico di cui all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018 e l'unità di esperti di cui all'art. 2 della presente legge per processi partecipativi inerenti i beni confiscati.